

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2019

Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-q del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. (19A03152)

(GU n.115 del 18-5-2019)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizione in materia di formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», particolare, l'art. 3, comma 18;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante: «Misure urgenti in materia di protezione civile»;

Visto l'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con cui al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre del 2018, è stato istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana,

Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Tre Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2019 con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale, tra l'altro prevede (all'articolo 2, relativamente alle misure emergenziali di cui all'Azione 2 «Emergenza dissesto»), «il Sotto-Piano di azione di contrasto al rischio idrogeologico determinato da calamità naturali, prontamente adottato sulla base della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate, posta in essere con le procedure definite con le ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile»;

Viste in particolare, le Azioni 3 e 4 del sopra citato Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, recanti interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate da eventi emergenziali, finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di natura idraulica e idrogeologica per € 347.382.242,89 e per gli investimenti strutturali e infrastrutturali urgenti finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture e delle infrastrutture per € 177.217.757,11, a valere sulle risorse stanziatesi dall'art. 24-quater del decreto-legge n. 119 del 2018;

Considerato che il predetto fondo di cui all'art. 24-quater del Piano è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in particolare nei settori di spesa dell'edilizia pubblica, comprese le manutenzioni ordinarie e straordinarie, della manutenzione della rete viaria e del rischio idrogeologico;

Considerato che lo stesso art. 24-quater, prevede, altresì,

con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e Ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli destinatari, le risorse per ciascun settore, i comparti, i criteri di riparto, gli importi da destinare a ciascun beneficiario, le modalita' di utilizzo, di monitoraggio, anche in relazione all'effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 227, in materia di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate;

Considerato che le regioni e le Province autonome hanno segnalato al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri i fabbisogni relativi agli interventi urgenti di messa in sicurezza dei territori e delle infrastrutture di trasporto e di rete danneggiate dagli eventi emergenziali finalizzati alla riduzione degli effetti degli eventi calamitosi di tipo idraulico ed idrogeologico, nonche' interventi per la riduzione del rischio residuo connesso con gli eventi emergenziali di tipo idraulico ed idrogeologico;

Considerata la necessita' di assicurare omogeneita' nella gestione delle diverse risorse rese disponibili per l'attuazione degli interventi in rassegna individuando come destinatari i comuni delegati e le Province autonome di Trento e Bolzano e come modalità quelle previste dalla citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 15 novembre 2018, n. 558;

Ravvisata, pertanto, la necessita' di assegnare ai comuni delegati, ovvero alle Province autonome di Trento e Bolzano risorse finanziarie di cui al citato art. 24-quater, in proporzione rispetto ai fabbisogni riconosciuti da ciascuna regione o provincia autonoma;

Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

1. Per quanto citato in premessa, l'importo di euro 347.382. a valere sulle risorse finanziarie stanziato per l'anno dall'art. 24-quater, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. e' assegnato ai commissari delegati delle regioni ed alle Pr autonome di Trento e Bolzano, di cui all'art. 1, comm dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civi 558 del 15 novembre 2018, per la realizzazione di invest immediati di messa in sicurezza o ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate dagli eventi calamitosi di ottobre nei settori dell'edilizia pubblica, della manutenzione e sicu della manutenzione della rete viaria e della mitigazione del di idrogeologico.

2. Le rimanenti somme stanziato dal predetto art. 24-quater, euro 177.217.757,11, di cui euro 127.217.757,11 per l'anno 20 euro 50.000.000,00 per l'anno 2020, sono assegnate ai soggetti al comma 1 per gli altri investimenti urgenti nei setto intervento citati.

3. Per gli investimenti di valore superiore alla soglia d all'art. 35, comma 2, lettera a), del codice di cui al d legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere finanziata anc sola progettazione da realizzare nell'anno 2019.

4. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite nella t allegata al presente decreto e sono assegnate ai soggetti di c comma 1 in misura proporzionale ai fabbisogni rappresenta Dipartimento della protezione civile, all'esito delle ricogn avviate a seguito degli eventi emergenziali di cui in premessa.

5. Entro venti giorni dalla pubblicazione del presente d nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i soggetti al comma 1 predispongono un piano degli investimenti da real nei limiti delle risorse assegnate per annualita', suddivis settori di intervento e che identifichi gli interventi trami Codice unico di progetto (CUP), da sottoporre alla approvazion Capo Dipartimento della protezione civile. detto piano puo' f oggetto di rimodulazione in corso d'opera, in relazione ad es straordinarie, previa autorizzazione del Capo Dipartimento protezione civile, nei limiti della quota parte di finanzi assegnata per ogni annualita' al singolo beneficiario di cui al 1.

6. A seguito dell'approvazione del piano di cui al comma 5, a

di consentire l'avvio immediato degli investimenti, si provvede al trasferimento a favore di ciascun soggetto di cui al comma 1, del 10 per cento dell'importo indicato, relativamente alla prima annualità nella tabella di cui al comma 4. Le restanti risorse sono trasferite in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

7. Nell'ipotesi di mancata stipula dei contratti di affidamento degli interventi di cui al presente decreto, per le risorse trasferite e non utilizzate, i soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento su apposito capitolo/articolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al comma 24-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. Entro il 30 settembre di ciascuna annualità mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento di protezione civile, si provvede all'assegnazione delle risorse complessivamente assegnate e non utilizzate in favore dei soggetti di cui al comma 1, che documentino di aver avviato almeno il 70 per cento degli investimenti previsti nel piano e che ne garantiscano l'impiego entro il 31 dicembre di ogni annualità, mediante la rideterminazione del riparto di cui alla tabella allegata.

8. Gli interventi di cui al presente decreto sono attuati con la modalità di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 558 del 2018 e successive ordinanze e sono monitorati e verificati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificati come «decreto-legge n. 119/2018 - commissari eventi calamitosi», e i relativi dati sono forniti dai commissari delegati e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

9. La tabella allegata al presente decreto ne costituisce integrante e sostanziale.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo e registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2019

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tria

Il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Costa

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo
Centinaio

Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2019
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e
affari esteri e della cooperazione internazionale, Reg.ne suc
866

Alle

Parte di provvedimento in formato grafico